



Repertorio n°46092

Raccolta n°6261

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di
luglio, in Roma, Piazza della Minerva, n. 69, in una sala del

Grand Hotel De La Minerve, alle ore dodici e minuti trenta

(Roma, 16 luglio 2013 - h. 12,30)

REGISTRATO A ROMA II
IL 16/07/2013
AL N. 2044.....
SERIE AT.....
ESATTE € 168,00.....


Avanti a me Dott. Stefania AGOSTINO notaio in Roma, con
studio in viale Giulio Cesare n. 62, iscritta presso il
Collegio del Distretto Notarile di Roma

è presente

Pasqualino Monti nato ad Ischia (NA) il 28 aprile 1974,
domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale
dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo nonché dell'Assemblea
della "ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI" (Assoporti), con sede in
Roma, Corso Rinascimento n.24, codice fiscale 80213650585.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità
personale sono io notaio certa, il quale dichiara di essere
qui intervenuto per partecipare all'Assemblea generale degli
Associati della predetta associazione, indetta per questo
giorno, ora e luogo a mezzo raccomandata A.R. spedita agli
associati il 27 giugno 2013 (prot.n. 619/13).

Assume la presidenza della assemblea, a norma di statuto,
esso comparsente il quale constatata la presenza, di persona e



per delega di aventi diritto complessivamente a numero duecentoquarantotto (248) voti, come risulta dal foglio di presenza che verrà conservato agli atti dell'Associazione, dichiara validamente costituita la presente assemblea e quindi idonea a discutere e deliberare, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica dei poteri e determinazione dei voti;

2. Proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione.

Passando all'O.d.g., il Presidente espone e motiva la proposta di modifica dello statuto dell'Associazione già sottoposto ai componenti del Consiglio Direttivo e dagli stessi approvato. Il nuovo testo dello statuto innova in più punti ed articoli quello vigente, integrandolo tra l'altro con diverse previsioni riportate nel Regolamento interno dell'Associazione, anche al fine di abrogare quest'ultimo e riunire tutte le regole associative in un unico testo.

Il Presidente chiede al dott. Paolo Ferrandino, Segretario Generale, di prendere la parola al fine di meglio illustrare le diverse modifiche da apportare tra cui i soggetti che possono far parte dell'Associazione; l'ampliamento dello scopo; i diritti e doveri degli Associati; gli organi dell'Associazione, le loro competenze, la durata, la soppressione tra essi del "Segretario Generale" e l'introduzione di un "Revisore dei Conti"; i "quorum assembleari" costitutivi e deliberativi; i diritti e compiti

del Segretario Generale; contributi associativi.

Infine il comparente dà lettura, agli associati, del nuovo testo di statuto sociale composto di numero ventuno (21) articoli, predisposto in previsione del favorevole deliberato, invitando l'assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con la maggioranza di duecentotrentasei voti essendosi astenuto l'Associato rappresentante l'Autorità portuale di Ravenna che motiva altresì la propria posizione

DELIBERA

- a) di aderire alle proposte del Presidente e pertanto di modificare lo statuto sociale;
- b) di approvare, come approva, il nuovo testo di statuto dell'Associazione, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" (All.A), con conseguente abrogazione del Regolamento Interno dell'Associazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato per averne piena ed esatta conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta la presente assemblea nella sua seduta straordinaria essendo le ore dodici e minuti cinquanta

Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto che pubblico mediante lettura da me notaio fatta al comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato pienamente



conforme alla sua volontà.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia, ma per mia cura e da me notaio completato a mano in pagine tre e righe ventidue dei due fogli di cui si compone.

FIRMATI

PASQUALINO MONTI

STEFANIA AGOSTINO NOTAIO

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge composta di *dk* — fogli fotostatici che si rilascia per gli usi consentiti

Roma, li *30 giugno 2013*

Stefania Agostino



STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione, Denominazione, Composizione

È costituita, tra i porti italiani come di seguito rappresentati, l'"Associazione Porti Italiani" (ASSOPORTI).

Essa è una Associazione senza finalità di lucro disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Fanno parte, in qualità di associati, della Associazione:

- a) Le Autorità Portuali costituite a mente della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni;
- b) Le Aziende Speciali Portuali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura insistenti su territori ove esistono porti;
- d) L'unione Italiana delle C.C.I.A.A. (Unioncamere);
- e) I Consorzi volontari portuali.

Possono altresì chiedere di fare parte dell'Associazione gli enti, aventi compiti di amministrazione dei porti marittimi italiani in forza di norme statali, regionali o locali, i consorzi, le associazioni e le organizzazioni con sede in Italia ovvero nel bacino del Mediterraneo che svolgono servizi o attività nei porti oppure attività strumentali per i porti, ovvero che siano interessati alla portualità in generale.



L'Associazione ha facoltà di istituire al proprio interno sezioni.

ARTICOLO 2

Scopi

L'Associazione intende mettere in evidenza e rafforzare il ruolo e l'importanza dei porti, nel quadro delle economie nazionale ed europea, promuovere ogni azione intesa a contribuire alla formazione di una organica e razionale politica portuale in Italia. A tal fine si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:

- 1) offrire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli altri Ministeri, e in più generale al Governo e ad ogni altro organismo della Pubblica Amministrazione ogni utile consultazione in tema di politica dei porti nell'ambito della politica dei trasporti;
- 2) studiare e sostenere le questioni di ordine generale inerenti i porti associati, appoggiando nelle competenti sedi l'emanazione di norme legislative e regolamentari ritenute opportune per la loro risoluzione e promuovendo altresì il consolidamento e l'estensione della sfera di autonomia e di competenza attribuita alle Autorità Portuali;
- 3) rappresentare ed appoggiare unitariamente gli associati presso il Parlamento, il Governo, gli enti territoriali e le loro associazioni;
- 4) rappresentare unitamente le Autorità Portuali e gli altri

associati deleganti presso gli organi responsabili dell'Unione Europea, le Autorità comunitarie ed in ogni altro organismo e organizzazione internazionale ove si trattano temi di interesse della portualità;

5) assumere iniziative per la promozione, nell'ambito europeo ed extraeuropeo, delle attività e dei servizi offerti dai soggetti operanti nei porti associati;

6) rappresentare tutelare ed assistere gli associati nelle opportune sedi per quanto concerne il perseguimento dei loro interessi generali;

7) rappresentare le Autorità Portuali ed altri associati deleganti nei rapporti con le organizzazioni sindacali, nei rapporti con le altre organizzazioni di categoria e con associazioni in genere di categoria;

8) assistere gli associati - anche tramite informativa periodica - nell'applicazione delle norme legislative e regolamentari;


9) adottare ogni altra iniziativa e svolgere ogni altra attività attinente o comunque connesse al conseguimento dei fini istitutivi.

ARTICOLO 3

Rappresentanza dei soci

Sono soci dell'Associazione gli Enti di cui alla lettera

a) dell'articolo 1, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della Legge n.84/94 e successive modificazioni, nonché gli



Enti, le Organizzazioni e le aziende di cui allo stesso articolo 1 già aderenti all'Associazione ovvero che ne chiedono l'ammissione, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo medesimo.

Per i nuovi soci, le cui domande di ammissione siano state approvate dalla prima Assemblea annuale, l'adesione decorrerà dal 1° gennaio dello stesso anno; negli altri casi decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo, fatte salve eventuali diverse decisioni del Consiglio Direttivo per motivati casi specifici.

ARTICOLO 4

Diritti dei soci

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione.

I soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purchè in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione nonché di utilizzare il logo dell'Associazione.

ARTICOLO 5

Doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di

osservanza del presente Statuto, nonché l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'attività delle Associate non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

In particolare il socio deve:


1. partecipare attivamente alla vita Associativa;
2. applicare convenzioni ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione in conformità alle deliberazioni dei competenti organi associativi,
3. non fare contemporaneamente parte di Associazioni costituite per scopi analoghi;
4. fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statuari;
5. versare i contributi Associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

ARTICOLO 6

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Ufficio di Presidenza;
- Il Presidente;
- Il Revisore dei Conti.



Gli organi dell'Associazione ed i relativi componenti, ad esclusione del Revisore dei Conti, non sono ricompensati.

Sono a carico dei singoli associati partecipanti le spese necessarie per prendere parte alle riunioni dell'Associazione.

Saranno assunte a carico dell'Associazione le spese sostenute nell'interesse e per conto della stessa.

Al Presidente verranno rimborsate le spese documentate sostenute nell'interesse dell'Associazione comprese quelle necessarie per i trasferimenti da e per la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 7

Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali dei Soci, o da loro delegati, in regola con il pagamento della quota associativa. Pertanto, salvo diversa espressa decisione dell'Assemblea, gli associati non in regola con il pagamento dei contributi, quantunque ammessi ai lavori assembleari, non hanno diritto di voto.

La delega può essere data anche ad un rappresentante di un altro Associato, ma ogni partecipante all'Assemblea non potrà rappresentare più di tre associati. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno.

Ad essa spetta:

- a) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo di cui al n.3

del successivo articolo 8;

c) eleggere il Revisore dei Conti ed il supplente;

d) deliberare le modifiche dello Statuto a norma di quanto previsto dall'articolo 16;

e) decidere sull'ammissione dei nuovi soci;

f) deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

g) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le misure delle quote d'ingresso e dei contributi annuali a carico degli associati

h) perseguire gli scopi dell'Associazione con facoltà di delegare al Consiglio Direttivo la trattazione di determinate materie, pur riservandosi eventualmente le decisioni del caso.


L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o qualora ne venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti assembleari.

Le convocazioni dell'Assemblea in sede ordinaria debbono essere fatte quindici giorni prima della data di riunione e, in sede straordinaria, almeno otto giorni prima.

L'Assemblea è convocata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio comunicato dagli Associati all'Associazione;

- ovvero a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica con notifica dell'avvenuto ricevimento, inviati ai soci rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o



all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla
Associazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il
luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. Almeno 8 giorni prima
dell'adunanza, con le stesse modalità di cui sopra è altresì
comunicato l'elenco delle materie da trattare.

Nelle Assemblee ordinarie il Presidente può, in caso di
urgenza, richiedere la trattazione di argomenti non compresi
nell'ordine del giorno o fissare per essi una speciale
riunione.

Il Presidente ha facoltà di invitare ad assistere alle
Assemblee, in qualità di invitati, a titolo consultivo,
persone che possono offrire un contributo allo studio ed alla
risoluzione dei problemi in esame.

L'Assemblea, salvo quanto previsto dall'articolo 16, è
validamente costituita con la presenza della metà dei soci
che rappresentino almeno la metà più uno dei voti
assembleari. In seconda convocazione, da prevedersi
normalmente nello stesso giorno, è sufficiente la presenza di
1/3 (un terzo) dei soci che rappresentino almeno 1/3 (un
terzo) più uno dei voti assembleari.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e dei
voti assembleari, salvo il caso previsto dall'articolo 16.

I voti di ciascun associato sono determinati
proporzionalmente ai contributi associativi, come

quantificati a mente del successivo articolo 15, comunque con il minimo di 1 voto per ciascun associato e con un massimo del 9 per cento dei voti totali.

L'Assemblea delibera, di norma, a votazione palese.

Delibera a votazione segreta su richiesta di almeno un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea stessa.

In caso di votazione palese ed a parità di voti prevale quello del Presidente.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente anziano di nomina o, a parità, di età.

Partecipa ai lavori dell'Assemblea il Segretario Generale che cura la stesura del verbale dell'Assemblea stessa, salvo i casi in cui il verbale sia redatto dal notaio e lo sottoscrive, unitamente al Presidente.


I risultati delle elezioni di cui alle lettere a); b); e c) del presente articolo sono riportati nel verbale della riunione assembleare in cui si sono tenute, con l'elencazione dei voti di ciascun eletto e non eletto.

ARTICOLO 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- 1) il Presidente dell'Associazione, che presiede lo stesso Consiglio Direttivo;
- 2) il rappresentante legale o suo delegato di ciascuna delle



Autorità Portuali, di cui alla lettera a) dell'art. 1,
iscritte all'Associazione;

3) almeno 2 rappresentanti delle C.C.I.A.A. e delle Aziende
Speciali Camerali ed almeno 1 rappresentante
dell'Unioncamere;

4) almeno un rappresentante degli altri associati.

Il Segretario Generale dell'Associazione partecipa, senza
diritto di voto, al Consiglio Direttivo, cura la stesura dei
verbali delle riunioni dello stesso Consiglio Direttivo e li
sottoscrive unitamente al Presidente.

Il Consiglio Direttivo, elegge tra i suoi componenti i
Vice Presidenti, che affiancano il Presidente nella
conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, nel
numero massimo di cinque. I risultati delle elezioni dei Vice
Presidenti sono riportati nel verbale della riunione del
Consiglio Direttivo in cui si sono tenute, con l'elencazione
dei voti di ciascun eletto e non eletto. Il Consiglio
Direttivo può attribuire ai Vice Presidenti, su proposta del
Presidente, deleghe operative per la trattazione di specifici
argomenti o tematiche di interesse associativo.
Nell'esercizio della delega di competenza, ciascun Vice
Presidente si avvale della struttura dell'Associazione e,
laddove si ravvisi opportuno, del supporto di un gruppo di
lavoro da lui nominato, attingendo alle specifiche
professionalità esistenti nell'ambito delle Autorità portuali.

I Vice Presidenti scadono contemporaneamente al
Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso
dalla scadenza, essi decadono con la nomina del nuovo
Presidente.

Nel caso un Vice Presidente venga a mancare
anticipatamente rispetto alla naturale scadenza del mandato,
esso è sostituito, su proposta del Presidente, da altro
componente del Consiglio Direttivo (che lo elegge) e rimane
in carica sino alla scadenza del Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente più
anziano di nomina o, a parità, di età.

Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del
Presidente, il Segretario Generale, le cui attribuzioni sono
stabilite al successivo articolo 13 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce generalmente ogni
bimestre, ha compiti di:

- provvedere al funzionamento dell'Associazione, adottando le
relative decisioni al riguardo;
- adottare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione
delle decisioni dell'Assemblea;
- studiare le varie questioni interessanti l'Associazione,
elaborando le relative proposte;
- decidere nelle materie per le quali ha ricevuto delega
dall'Assemblea;



- provvedere in via di urgenza anche nelle materie di competenza dell'Assemblea, salva ratifica di questa;

- costituire gruppi di lavoro o nominare commissioni che dovranno collaborare col Consiglio stesso ovvero fornire supporto al Segretario Generale;

- proporre all'Assemblea la misura delle quote e dei contributi di cui all'art. 14;

- approvare, salvo ratifica della Assemblea, i bilanci, preventivo e consuntivo.

Il bilancio preventivo è normalmente approvato dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea, nell'ultimo bimestre dell'anno precedente quello cui si riferisce; il consuntivo è normalmente approvato entro il primo quadrimestre dell'anno successivo e comunque ratificato in occasione della prima Assemblea convocata dopo il primo quadrimestre dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

L'adunanza del Consiglio Direttivo può esser tenuta in audio e videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della eventuale votazione;

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti oggetto di trattazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente o per iniziativa propria o dietro richiesta di almeno cinque componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spedito ai componenti nel domicilio comunicato alla Associazione;

- ovvero a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica con notifica dell'avvenuto ricevimento inviati ai soci rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Associazione.

Il Presidente ha facoltà di invitare, a titolo

consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti in materia all'ordine del giorno di singole riunioni del Consiglio stesso e rappresentanti di associati non membri del Consiglio medesimo.

ARTICOLO 9

Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Associazione e dai Vice Presidenti. Esso è organo di supporto del Presidente, che lo convoca a mezzo fax ed e-mail, almeno una volta al mese. Partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza il Segretario Generale, che cura la stesura dei verbali delle riunioni dell'Ufficio e li sottoscrive unitamente al Presidente.

ARTICOLO 10

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione:

- presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza;

- firma gli atti sociali ed esercita le funzioni proprie e quelle che gli vengono demandate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

- adotta tutti i provvedimenti necessari al buon funzionamento ed all'armonico sviluppo dell'Associazione;

- fissa la data delle riunioni del Consiglio Direttivo

dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea, firmando i relativi ordini del giorno;

- vigila sull'esecuzione delle decisioni prese dagli anzidetti organi e, in caso di necessità e/o di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo riferire per ratifica all'organo competente nella sua prima riunione;

- accetta, sentito il Consiglio Direttivo, contributi, legati, donazioni e sovvenzioni e vigila sulla loro iscrizione in contabilità;

- ha ogni potere per le operazioni bancarie, apertura di conti correnti bancari e postali, con facoltà di delegare tali poteri al Segretario Generale, dandone informativa al Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve essere un rappresentante di uno degli Associati.

In caso di vacanza del Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente più anziano di nomina o, a parità, di età. Egli deve procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 60 giorni dall'inizio della vacanza.

ARTICOLO 11

Revisore dei Conti

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Revisore dei Conti effettivo, nonché un supplente, scegliendoli al di fuori dei rappresentanti dei soci

dell'Associazione, in una lista di almeno 5 candidati, preferibilmente scelti tra iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti che hanno maturato almeno 4 anni di esperienza come Revisore dei Conti di un ente aderente all'Associazione.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli Associati.

Ciascun socio può votare per non più di un candidato.

Risulta eletto Revisore effettivo il candidato che ottiene il maggior numero di voti e supplente il successivo candidato in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Il Revisore dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

Il Revisore dei Conti assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo.

ARTICOLO 12

Durata delle cariche

Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e sono rieleggibili solo per un altro mandato.

I Revisori dei conti durano in carica due anni e sono rieleggibili per altri due mandati.

ARTICOLO 13

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale assiste il Presidente nell'attuazione delle decisioni degli organi collegiali dell'Associazione, da il contributo tecnico all'elaborazione delle relative decisioni, sovrintende e coordina l'organizzazione e l'attività interna dell'Associazione, organizza l'attività amministrativa e contabile, cura l'applicazione delle delibere adottate dagli organi associativi.

Al Segretario Generale è riconosciuta un'indennità fissata di anno in anno nell'ambito del bilancio di previsione, su proposta del Presidente. Se scelto tra i dipendenti dell'Associazione, al Segretario Generale è riconosciuta, per la sola durata dell'incarico, una indennità aggiuntiva alle ordinarie competenze mensili. Al Segretario Generale sono altresì rimborsate le spese documentate sostenute nell'interesse dell'Associazione - comprese quelle necessarie per il trasferimento da e per la sede dell'Associazione - nella misura massima determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo.

ARTICOLO 14

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote e dai contributi annuali degli associati, fissati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, sulla base dei criteri indicati al successivo art. 15;
- dai contributi, legati, donazioni, sovvenzioni e proventi vari consentiti dalla legge.

Durante la vita dell'Associazione, salvo diverse ed obbligatorie disposizioni di legge, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve.

ARTICOLO 15

Contributi associativi

Le quote associative devono essere versate al momento dell'adesione alla Associazione.

I contributi annuali devono essere versati normalmente nel primo quadrimestre dell'anno cui si riferiscono.

I contributi associativi sono determinati, per ciascun anno successivo all'Assemblea che li approva, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) Per i soci di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del presente Statuto e ogni altro associato per il quale l'Associazione è delegata nei rapporti con le organizzazioni sindacali, il contributo associativo è composto da:

- una quota fissa, uguale per tutti;

- una quota proporzionale alle entrate proprie dell'associato;

b) Per i soci di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del presente Statuto, una quota fissa pari a 1/5 di quella determinata per gli associati di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del presente Statuto più una quota proporzionale al quantitativo totale di merci imbarcate e sbarcate nel porto nell'anno precedente;

c) Per i soci di cui alle lettere c) ed e) dell'articolo 1 del presente Statuto, una quota fissa pari a 1/5 (un quinto) di quella determinata per gli associati di cui alla lettera a) del medesimo articolo 1 del presente Statuto;

d) L'Unione Italiana delle CCIAA (Unioncamere), una quota fissa pari a 1/3 (un terzo) di quella determinata per gli associati di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del presente Statuto.

L'Assemblea fisserà comunque un tetto massimo per il contributo annuo che non può superare, per singolo socio, il 9% del totale dei contributi calcolati per tutti gli associati.

ARTICOLO 16

Revisione dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei voti attribuiti ai componenti

dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o su
domanda della maggioranza dei Soci dell'Associazione.

ARTICOLO 17

Sede dell'Assoporti

L'Associazione ha sede legale in Roma, Corso del
Rinascimento 24. La sede potrà essere trasferita in altro
indirizzo in Roma su decisione del Consiglio Direttivo.
L'Associazione può istituire uffici in altre località, su
decisione dell'Assemblea.

ARTICOLO 18

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione, le modalità della sua
liquidazione e la devoluzione dell'attivo residuo sono
decisi dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'articolo
16.

In ogni caso di scioglimento il patrimonio netto residuo
dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra/e
associazione/i con finalità analoghe ovvero aventi fini di
pubblica utilità.

ARTICOLO 19

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si
applicano le disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 20

I soci hanno diritto di recesso dall'Associazione, con un
preavviso di 6 mesi e con il solo pagamento delle quote

maturate, senza penalità e senza diritti sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 21

Norma Transitoria

Quale clausola eccezionale, in deroga a quanto previsto nel presente Statuto all'art. 12, per la durata di due anni dal 18 luglio 2012 al 17 luglio 2014, oltre al Presidente l'Assemblea nomina anche un Vice Presidente Vicario. Ciascuna delle predette nomine avrà durata annuale e nel secondo anno si alterneranno nella carica le medesime persone già nominate dall'Assemblea dell'anno precedente.

Inoltre, sempre con carattere eccezionale, è previsto che gli eletti nel predetto biennio possono essere rieletti dopo la scadenza del 17 luglio 2014, fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

Il presente articolo potrà essere soppresso e/o modificato prima del 17 luglio 2014 soltanto con il voto favorevole di tutti gli associati.

FIRMATI

PASQUALINO MONTI

STEFANIA AGOSTINO NOTAIO